

### **5.3.3.1 Misure intese a diversificare l'economia rurale**

#### **5.3.3.1.1 Diversificazione verso attività non agricole**

**1. Denominazione della misura: Diversificazione in attività non agricole** (Art. 52,a,i/art. 53 del Reg. CE 1698/05)

**2. Codice Misura: 311**

**3. Obiettivi della misura**

La misura intende promuovere gli investimenti finalizzati a diversificare le attività delle aziende agricole per incrementare il reddito aziendale complessivo ed attivare rapporti economici con soggetti operanti al di fuori del settore agroalimentare. Si può esaltare così il ruolo multifunzionale delle aziende agricole, creando nuove opportunità di reddito e di occupazione. Con la diversificazione aziendale è possibile, inoltre, accrescere i livelli di integrazione delle risorse disponibili nelle aree agricole per potenziare la rete di promozione sociale e gli strumenti di prevenzione del disagio, in linea con quanto previsto dalla normativa regionale. L'importanza e la valenza della multifunzionalità dell'impresa agricola sono anche sottolineate dall'OCSE che afferma che "oltre alla produzione di alimenti e fibre (sani e di qualità) l'agricoltura può modificare il paesaggio, contribuire alla gestione sostenibile delle risorse, alla preservazione delle biodiversità, a mantenere la vitalità economica e sociale delle aree rurali".

Nello specifico della Toscana, la diversificazione delle attività aziendali verso settori produttivi e di servizio non agricoli sta diventando un'esigenza indilazionabile a causa della perdita di competitività e di capacità di produrre occupazione manifestata dalle imprese operanti nel settore agricolo (v. cap. 4 'Economia rurale e qualità della vita' dell'analisi della situazione); nell'analisi territoriale è stato constatato infatti che la diminuzione di competitività e occupazione non si manifesta solo nelle zone C e D, ma anche per quelle ricadenti nelle altre zone.

Anzi i poli urbani e quelli ad agricoltura intensiva, entrambi con una densità di popolazione molto elevata, sono caratterizzati da una forte competizione sull'uso del suolo tra agricoltura ed altre attività economico-residenziali che risulta essere la principale causa della contrazione della SAU, pari al -6,2% nell'ultimo periodo intercensuario nei poli urbani (negli stessi poli le aziende sono diminuite del 10,3%) e -10,1% nelle aree ad agricoltura intensiva.

I dati dell'analisi riportano, inoltre, che nel settore primario la riduzione del numero delle aziende avvenuta dal 1990 al 2000 ha avuto un riflesso molto marcato in tutta la regione, con un valore medio regionale che si attesta intorno al -6,6% (il valore del dato escluse le zone C2 e D è -4,8%). Se nelle zone C2 e D, si sono avuti cali medi del -9,4% del numero delle aziende (ben il 17,7% nelle aree montane), del -9,1% della SAT e del -9,7% della SAU, i valori per le altre zone non sono però dissimili. I poli urbani (zone A) hanno subito

una flessione del -10,3% del numero di aziende (cui corrisponde il -6,2 della SAU e il -3,6 della SAT) e le zone ad agricoltura intensiva (zone B) rispettivamente del -5%, del -10% e del -7,6%.

L'applicazione della misura viene pertanto concentrata nelle zone C2 e D, ma interessa residualmente anche le zone C1 e B, per le motivazioni sopra riportate.

La misura si colloca prioritariamente in linea con l'obiettivo specifico del PSR di "mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali e di reddito nelle aree rurali" ma contribuisce anche ai seguenti obiettivi specifici;

- "consolidare e sviluppare le aziende sul territorio e sui mercati" (in quanto la misura sostiene la ricerca di nuove opportunità di reddito da parte dell'imprenditore agricolo);
- "promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili" (in quanto la misura consente la diversificazione anche verso la produzione di energie rinnovabili)

Per quanto riguarda gli obiettivi generali comunitari la misura fa riferimento a quello di 'Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche'.

#### **4. Descrizione della misura e articolazione interna**

La misura prevede il sostegno ad investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività aziendali verso attività non agricole, ferma restando la prevalenza dell'attività agricola sulle altre.

L'articolazione della misura è la seguente:

- azione A: diversificazione
- azione B: agriturismo.

##### **4.a AZIONE A – diversificazione**

L'azione prevede il sostegno ad investimenti per:

4.a.1) interventi all'interno delle aziende agricole finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle opportunità sociali, nonché interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative e didattiche.

- Sono ammessi interventi per ristrutturazioni di fabbricati aziendali e per acquisto di attrezzature necessarie all'erogazione delle attività previste nei progetti socio-assistenziali.
- Sono ammessi interventi a finalizzati ad allestire e arredare, all'interno dei fabbricati aziendali, aule-laboratori per l'accoglienza degli ospiti e per l'allestimento di una zona di assaggio e sperimentazione. Sono compresi gli interventi relativi all'impiantistica e all'abbattimento delle barriere architettoniche allo scopo di uniformarsi ai requisiti in materia di normativa igienico-sanitaria, accesso ai portatori di handicap ai bambini o agli anziani, sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Sono ammessi interventi per realizzare percorsi sicuri, in conformità con le specifiche disposizioni vigenti, all'interno dei locali e degli spazi aziendali per la visita dell'azienda da parte degli ospiti.
- Sono ammesse spese per l'acquisto di strumenti didattici di tipo durevole da utilizzare in azienda, con esclusione di materiale di facile consumo (materiale non durevole, di impiego non ripetitivo).

4.a.2) interventi nelle aziende agricole finalizzati alla salvaguardia, ripristino, valorizzazione dei mestieri tradizionali del mondo rurale.

- Sono ammessi interventi per il ripristino e il mantenimento delle strutture esistenti e delle attrezzature utilizzate, nonché l'acquisto di quest'ultime.

4.a.3) interventi nelle aziende agricole finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (eolica, fotovoltaica, idroelettrica, etc.).

- Sono ammesse spese per l'installazione di sistemi per la produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, con una potenza massima di 1 MW.

4.a.4) interventi nelle aziende agricole finalizzati allo svolgimento di: attività ricreative tramite animali connesse al mondo rurale (maneggi, ippoturismo, etc.); attività di cura, ricovero e addestramento di animali il cui uso sia connesso al patrimonio culturale locale ed alle tradizioni rurali.

- Sono ammessi interventi per l'allestimento di ricoveri e recinti per gli animali da impiegare per attività ricreative senza fini sportivi agonistici, di cura, ricovero, addestramento, nonché spese per l'acquisto di appositi strumenti e ausili specifici per consentire lo svolgimento dell'attività, con esclusione di materiale di facile consumo.

4.a.5) interventi nelle aziende agricole finalizzati allo svolgimento di attività ricreative e sportive connesse alle risorse naturali e paesaggistiche e alle tradizioni rurali.

- Sono ammessi interventi di realizzazione o adeguamento di strutture e attrezzature strettamente finalizzate allo svolgimento delle suddette attività, con esclusione dell'acquisto di materiale di facile consumo.

### **5a. Localizzazione degli interventi**

Zone classificate come C2 e D, con possibilità di ampliamento alle zone C1 e B; le zone C2 e D sono comunque prioritarie ai fini dell'assegnazione delle risorse e della selezione delle domande, per cui le risorse destinate alle altre zone divengono residuali rispetto a quelle destinate alle zone rurali in declino.

Nelle zone B il sostegno è assegnato con priorità alle aziende strutturalmente ed economicamente più deboli, che necessitano di diversificazione.

### **6a. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso**

Non sono considerate ammissibili al sostegno le spese per l'acquisto di animali.

L'attività agricola deve rimanere prevalente.

Per quanto riguarda gli interventi dell'azione 4.a.1) relativi ad attività e prestazioni socio-assistenziali, sono ammessi al finanziamento solo i progetti che prevedono azioni e destinazioni coerenti con la programmazione socio-assistenziale dell'area territoriale di riferimento e compatibili con le indicazioni dei Piani Integrati di Salute.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile.

Le domande di sostegno devono essere accompagnate da una valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa, della risorsa idrica.

### **7a. Beneficiari**

Imprenditori agricoli professionali, singoli o associati.

### **8a. Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione**

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto fino al 40% del costo totale ammissibile, elevato fino al 50% qualora l'investimento sia realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE<sup>16</sup> e successive modificazioni e integrazioni.

L'intensità dell'aiuto è elevata fino al 60% nei seguenti casi:

- più soggetti beneficiari che realizzino investimenti complementari nell'ambito delle due azioni della presente misura, tesi a formulare un offerta di beni e di servizi integrata e finalizzata a qualificare il loro intervento nell'ambito territoriale di riferimento;
- investimenti finalizzati al potenziamento degli apparati e degli impianti di sicurezza dell'impresa.

Il sostegno è concesso alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/06 della Commissione del 15.12.06, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), GU L 379 del 28.12.06.

## **4.b AZIONE B – agriturismo**

L'azione prevede il sostegno ad investimenti per:

4.b.1) interventi di qualificazione dell'offerta agrituristica e interventi per la preparazione e somministrazione dei prodotti aziendali agli ospiti delle aziende che svolgono attività agrituristica.

- Sono ammessi interventi volti a favorire il risparmio energetico e idrico nell'ambito dell'attività agrituristica (solare, termico, etc.).
- Sono ammesse spese volte per interventi volti all'acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività.
- Sono ammesse spese volte all'acquisizione di attrezzature per la preparazione dei prodotti da somministrare nell'ambito dell'attività agrituristica.

---

<sup>16</sup> Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

- Sono ammesse spese volte all'acquisizione di personal computer e dei relativi programmi software.

4.b.2) interventi negli spazi aperti aziendali finalizzati a consentire l'ospitalità agrituristica.

- Sono ammessi interventi per realizzare percorsi sicuri, in conformità con le specifiche disposizioni vigenti, negli spazi aperti aziendali per la visita dell'azienda da parte degli ospiti.
- Sono ammessi interventi per la sistemazione e realizzazione di aree per ospitalità in spazi aperti (agricampeggi).
- Sono ammessi interventi per la realizzazione di eventuali volumi tecnici strettamente necessari all'attività agrituristica.

4.b.3) interventi sui fabbricati aziendali finalizzati a consentire l'ospitalità agrituristica.

- Sono ammessi interventi di ristrutturazione con le limitazioni previste nel capitolo relativo alla localizzazione.
- Sono ammessi interventi per realizzare percorsi sicuri, in conformità con le specifiche disposizioni vigenti, all'interno dei locali aziendali per la visita dell'azienda da parte degli ospiti.
- Sono ammessi interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, allo scopo di uniformarsi ai requisiti in materia di normativa igienico-sanitaria, accesso ai portatori di handicap, sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **5b. Localizzazione degli interventi**

Zone classificate come C2 e D, con possibilità di ampliamento alle zone C1 e B; le zone C2 e D sono comunque prioritarie ai fini dell'assegnazione delle risorse e della selezione delle domande, per cui le risorse destinate alle altre zone divengono residuali rispetto a quelle destinate alle zone rurali in declino.

Gli investimenti di cui al punto "4.b AZIONE B – agriturismo", interventi 4.b.3, prima alinea, possono essere realizzati solo nelle aree rurali C2 e D.

Nelle zone B il sostegno è assegnato con priorità alle aziende strutturalmente ed economicamente più deboli, che necessitano di diversificazione.

### **6b. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso**

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile.

Le domande di sostegno devono essere accompagnate da una valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa, della risorsa idrica.

### **7b. Beneficiari**

Imprenditori agricoli professionali singoli o associati, autorizzati per attività agrituristica o che si impegnano ad ottenere la relativa autorizzazione a conclusione dell'intervento.

### **8b. Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione**

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto fino al 40% del costo ammissibile, elevato fino al 50% qualora l'investimento sia realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE<sup>17</sup> e successive modificazioni e integrazioni.

L'intensità dell'aiuto è elevata fino al 60% nei seguenti casi:

- più soggetti beneficiari che realizzino investimenti complementari nell'ambito delle due azioni della presente misura, tesi a formulare un'offerta di beni e di servizi integrata e finalizzata a qualificare il loro intervento nell'ambito territoriale di riferimento;
- investimenti finalizzati al miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il sostegno è concesso alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/06 della Commissione del 15.12.06, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), GU L 379 del 28.12.06.

<sup>17</sup> Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

## 9. Indicatori

TIPO INDICATORI	INDICATORI COMUNI	INDICATORI SPECIFICI
Indicatori fisici di realizzazione	- Numero di beneficiari: 1300; - Volume totale degli investimenti: 220.267.000 euro	- Tipologia degli interventi - Numero degli interventi
Indicatori di risultato	- Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie: 14%; - Numero lordo di posti di lavoro creati: 150	
Indicatori di impatto	- Crescita economica (Variazione Valore Aggiunto nel 2013): +0,20% - Posti di lavoro creati: +0.3%	

## 10. Criteri di demarcazione con altri fondi

Gli interventi a sostegno degli imprenditori agricoli che intendano avviare una delle attività previste sopra sono finanziati solo dal FEASR in quanto presupposto per l'applicazione della presente misura è che il beneficiario rimanga imprenditore agricolo e dunque l'attività agricola rimanga prevalente; per il caso di attività agrituristica il sostegno è garantito dal solo FEASR.

Qualora l'imprenditore intenda avviare una nuova attività che si configura come vera e propria impresa, allora potrà trovare sostegno attraverso la misura 312 e 313 sottomisura B, con le specifiche e le limitazioni nella stessa previste.

Nel caso in cui un imprenditore agricolo volesse diversificare avviando un'attività di acquacoltura, l'intervento ricadrà nel campo di azione del FEP.

## 11. Dotazione finanziaria misura 2007-2013

Complessivamente le risorse assegnate sono pari a 88.106.818 euro a titolo di spesa pubblica ed un costo totale di 220.267.045 euro.

## 12. Impegni della precedente programmazione (2000-2006)

Risultano ancora da corrispondere impegni, in riferimento all'applicazione del Reg. (CE) n. 1257/99 (Piano di sviluppo rurale 2000-2006 - Misura 9.5) pari a 2.084.843 euro a titolo di spesa pubblica.